



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 362
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 25 maggio 2020

INDICE**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 3**Commissioni permanenti**7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:*Plenaria* *Pag.* 17

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Lunedì 25 maggio 2020

Plenaria

61^a Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 18,10.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito dell'esame congiunto delle regioni Campania e Puglia

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame congiunto iniziato nella seduta dell'11 febbraio 2020 e proseguito nelle sedute del 3 marzo e 19 maggio 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno, reca il seguito dell'esame congiunto delle regioni Campania e Puglia.

Cede quindi la parola al relatore per la regione Campania.

Il relatore per la regione Campania, senatore MALAN (*FIBP-UDC*), conferma la propria richiesta di integrazione istruttoria, precisando che la sezione Napoli 379 era stata erroneamente indicata.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ribadisce quanto ebbe modo di sostenere nella precedente seduta in cui alla fine dichiarò di non avanzare obiezioni alla proposta di supplemento istruttorio per quanto la ritenesse superflua visto gli esiti chiari della revisione condotta dal Comitato. In ogni caso, qualsiasi ulteriore accertamento sulle schede valide deve essere effettuato in tempi rapidi affinché la Giunta possa pervenire ad una deliberazione conclusiva.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*), nel condividere l'esigenza che la proposta del relatore sia sottoposta ai voti, ritiene che l'attività istruttoria del Comitato può ritenersi compiuta, consentendo alla Giunta di poter decidere di conseguenza.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce il proprio dissenso rispetto alla proposta di integrazione volta alla revisione delle schede valide di ulteriori sezioni elettorali, ricordando che tale posizione di contrarietà fu espressa nella scorsa seduta anche da altri senatori.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, come concordato, nella seduta di domani verrà posta ai voti la proposta di integrazione istruttoria illustrata dal relatore nella precedente seduta.

Si procede quindi all'esame della verifica dei poteri per la regione Puglia.

Il relatore per la regione Puglia, senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), fa presente che fa seguito alla relazione parziale letta nella seduta dell'11 dicembre 2018.

In data 5 aprile 2018 il dottor Michele Boccardi, candidato nel collegio plurinominale Puglia – 02 per la lista Movimento Politico Forza Italia, ha presentato un ricorso nel quale lamenta la non corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 533 del 1993 (come modificato dalla legge n. 165 del 2017) da parte dell'Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari. Nella fattispecie, ritiene sia da considerarsi viziata la procedura di riparto dei seggi tra i collegi plurinomiali Puglia 01 e Puglia – 02, essendo stato erroneamente attribuito un seggio aggiuntivo alla lista Forza Italia nel collegio Puglia – 01, seggio che, in forza della norma sopra citata, si sarebbe dovuto assegnare alla medesima lista ma nel collegio Puglia – 02.

Secondo il ricorrente, tramite l'interpretazione fornita dal competente Ufficio Elettorale, in sede di attribuzione dei seggi alle liste nei collegi plurinomiali, non si arriverebbe a compiere l'operazione di traslazione tra liste eccedentarie e liste deficitarie in quanto, una volta assegnati i seggi sulla base dei quozienti interi, l'attribuzione dei seggi mancanti sulla base delle maggiori parti decimali inutilizzate avverrebbe fino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Difatti, per l'assegnazione dei seggi alle liste nei collegi plurinomiali si procede su base regionale tra le liste e coalizioni di liste ammesse al riparto. Una volta determinati i seggi spettanti a ciascuna lista nella regione, la distribuzione degli stessi all'interno dei collegi plurinomiali (ove, com'è il caso della Puglia, la regione sia divisa in più collegi plurinomiali) avviene operando analogo procedura di riparto tra le liste al-

l'interno dei singoli collegi. Qualora il numero dei seggi così assegnati non corrisponda a quanto previsto a seguito del riparto operato a livello regionale si prevede un'operazione di compensazione tra liste eccedentarie (liste che hanno ottenuto più seggi a seguito del riparto nei collegi) e liste deficitarie (alle quali devono essere assegnati ulteriori seggi al fine di raggiungere la quota spettante). In altri termini, i seggi distribuiti a seguito del riparto operato nei singoli collegi devono corrispondere necessariamente al numero risultante dal primo riparto (quello operato a livello regionale).

Secondo il ricorrente, la Corte ha dapprima proceduto ad attribuire, per ciascun collegio, i rispettivi seggi sulla base dei quozienti interi. Esaurita tale prima fase, i restanti 3 seggi da attribuire sono stati così assegnati: due nel collegio Puglia – 01 e uno nel collegio Puglia – 02. Nel collegio Puglia – 02 l'assegnazione è avvenuta in favore della lista Lega, avente il maggior decimale del collegio (494.320). Nel collegio Puglia – 01 i due seggi sono stati assegnati alla lista Partito Democratico (il cui decimale era di 983.797, il più alto all'interno del collegio) e alla lista Forza Italia (parte decimale pari a 378.811, minore rispetto a quello della Lega che risultava essere di 436.035). L'Ufficio Elettorale non ha assegnato il seggio alla Lega nel collegio – 01 laddove, spettando alla stessa un solo seggio, ha ritenuto di non procedere all'assegnazione di un seggio ulteriore rispetto a quello già assegnato (con un decimale maggiore) all'interno del collegio – 02. Ciò ha comportato che il terzo seggio spettante alla lista Forza Italia (due infatti già le erano stati assegnati sulla base dei quozienti interi) sia stato direttamente assegnato all'interno del collegio – 01.

Al contrario, il ricorrente sostiene che l'Ufficio Elettorale avrebbe prima dovuto procedere ad un'assegnazione del seggio anche nel collegio – 01 alla Lega (e non a Forza Italia) e, successivamente, verificata l'assegnazione di un seggio aggiuntivo alla Lega (che risultava così essere lista eccedentaria) e mancando invece un seggio alla lista Forza Italia (risultando così lista deficitaria) avrebbe dovuto poi procedere alla compensazione tra le due liste. Tale operazione di compensazione avrebbe però sottratto un seggio alla lista Lega nel collegio – 01 (essendo, come già rilevato, il decimale più basso rispetto al collegio – 02) attribuendo tale seggio alla lista Forza Italia nel collegio – 02 (decimale non utilizzato pari a 392.455 maggiore rispetto al decimale del collegio – 01 pari a 378.811), con un'alterazione dei seggi espressi da ciascun collegio (il d.P.R. del 28 dicembre 2017 attribuisce un numero di sei seggi al collegio Puglia – 01 e sei seggi al collegio Puglia – 02 mentre, ove fosse stata operata la compensazione tra le liste – come richiesto nel ricorso – i due collegi avrebbero espresso rispettivamente un numero di cinque e sette seggi).

Il ricorrente evidenzia che la procedura adottata incide sulla propria posizione giuridica soggettiva; chiede pertanto la correzione dell'errore in cui è incorso l'Ufficio elettorale regionale, con la conseguente corretta distribuzione dei seggi e la sua proclamazione nel collegio plurinomiale Puglia 02, quale terzo candidato della lista «Movimento Politico Forza Ita-

lia» (dato che la seconda candidata della stessa lista, senatrice Ronzulli, risulta eletta in un collegio uninominale).

Si segnala peraltro che in data 22 marzo 2018, la candidata Anna Carmela Minuto, non ancora proclamata in sostituzione della senatrice Licia Ronzulli, ha inviato alla Giunta provvisoria per la verifica dei poteri una nota, integrata in data 23 marzo, in merito all'assegnazione dei seggi alla lista Forza Italia nel collegio plurinominale 1. In particolare, la senatrice Minuto dichiara di essere l'unico soggetto che vanta il diritto ad essere proclamata eletta nel collegio in parola quale membro del Senato della Repubblica.

La resistente ha poi depositato in data 31 dicembre 2018 proprie osservazioni nelle quali rileva che l'articolo 1, comma 2-ter del decreto legislativo n. 533 del 1993 (Testo Unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica) rinvia espressamente al d.P.R. del 28 dicembre 2017 per la determinazione del numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali. Detto d.P.R. individua nelle tabelle allegate il numero complessivo di 20 seggi plurinominali spettanti ai collegi della circoscrizione Puglia, di cui 8 uninominali e 12 proporzionali equamente ripartiti tra i due collegi plurinominali Puglia – 01 e Puglia – 02. In particolare, dall'esame della tabella B, si evince che a entrambi i collegi plurinominali spettano 4 seggi uninominali e 6 proporzionali, in osservanza del criterio della proporzionalità rispetto alla popolazione nella ripartizione dei seggi (come previsto dall'articolo 57 della Costituzione, nonché dall'articolo 1, comma 2, del succitato Testo Unico), essendo minima la differenza di popolazione dei due collegi.

Alla luce di questi parametri la resistente osserva che nel caso di specie, all'esito delle operazioni di calcolo per l'individuazione dei quozienti di attribuzione dei collegi plurinominali previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c) del Testo Unico, rimangono 2 seggi da assegnare nel collegio Puglia – 01 e 1 seggio da assegnare nel collegio Puglia – 02, sulla base delle maggiori parti decimali.

Secondo la resistente, sarebbe corretta l'attribuzione di uno dei due seggi residui del collegio Puglia – 01 al Partito Democratico, che ha conseguito la maggior parte decimale in assoluto (986). Altresì corretta sarebbe l'attribuzione alla Lega dell'ultimo seggio del collegio Puglia – 02, nel quale la Lega ha conseguito la maggior parte decimale (496). Infine, nel collegio Puglia – 01 l'Ufficio Elettorale avrebbe virtualmente assegnato alla Lega l'ultimo seggio sulla base del quoziente più alto (438), per poi sottrarglielo perché eccedentario con la minore parte decimale del quoziente e assegnarlo correttamente a Forza Italia, essendo questa la lista deficitaria con la maggior parte decimale nel collegio.

Secondo la resistente, quest'ultimo seggio non può essere assegnato alla lista Forza Italia del collegio plurinominale Puglia – 02, come preteso dalla controparte, perché in questo caso il collegio si vedrebbe riconosciuti sette seggi a fronte di soli cinque attribuiti all'altro collegio, in aperto contrasto con la previsione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2-ter del citato Testo Unico e della tabella B del d.P.R. del 28 dicembre

2017. A detta della resistente, l'interpretazione adottata dall'Ufficio Elettorale coniuga perfettamente il rispetto della rappresentatività del territorio col dettato della norma, laddove prescrive si proceda all'assegnazione seguendo «le maggiori parti decimali», criterio seguito nell'attribuzione di tutti i tre seggi residui nei due collegi, nel rispetto della distribuzione territoriale dei seggi proporzionata alla popolazione e della rappresentatività politica.

La resistente richiama, inoltre, il verbale della 13ª seduta della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari dell'11 dicembre 2018, in cui si rileva che l'esito invocato dal ricorrente determinerebbe un'alterazione dei seggi espressi da ciascun collegio in contrasto con quanto previsto dal d.P.R. del 28 dicembre 2017.

La parte resistente cita infine la sentenza n. 2886 del 13 maggio 2011 in cui il Consiglio di Stato si è pronunciato su un caso analogo, disponendo l'annullamento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo in accoglimento di censura volta a contestare la contrazione dei rappresentanti eletti nella circoscrizione territoriale dell'Italia meridionale e in quella delle Isole. Nella sentenza il Consiglio di Stato ha ritenuto che la corretta disciplina relativa alla distribuzione dei seggi dovesse tener conto e armonizzarsi con il testo normativo che predeterminava i seggi da attribuire in relazione a ogni ambito territoriale, attraverso rinvio ad apposito d.P.R.

In data 9 aprile 2018, è pervenuto fuori termine un esposto di contenuto analogo al ricorso Boccardi, inviato alla Giunta delle elezioni dalla signora Antonella Lella. La suddetta risulta candidata della Lega in entrambi i collegi della regione e ritiene che la corretta ripartizione dei seggi alle liste facenti parte della coalizione di centro-destra porterebbe ad attribuire due seggi alla sua lista anziché uno come determinato dalla Corte d'appello di Bari.

Si rileva in via preliminare che il Testo Unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica, come modificato dalla legge del 03 novembre 2017, all'articolo 1, comma 1, dichiara espressamente che «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi». Lo stesso articolo 1, dopo aver previsto al comma 2 la suddivisione del territorio nazionale (esclusi Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta) in 109 collegi uninominali ripartiti proporzionalmente alla rispettiva popolazione (in conformità a quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione), stabilisce, al comma 2-bis, che «per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato,

di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17». Il comma 2-ter dispone poi che «con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali».

Inoltre, il d.P.R. del 28 dicembre 2017, recante «Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica», emanato in applicazione della norma in esame, prevede che «alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla Regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i due seggi assegnati alla Regione Molise. Nell'ambito di ciascuna regione, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni collegio plurinominali il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali».

Le succitate tabelle fissano nel numero di 20 i seggi spettanti ai collegi plurinominali della circoscrizione Puglia, dei quali 8 uninominali e 12 proporzionali, equamente suddivisi tra i collegi plurinominali Puglia – 01 e Puglia – 02. Dall'esame della tabella B si evince infatti che ad ambo i collegi plurinominali spettano 4 seggi uninominali e 6 proporzionali, essendo minima la differenza di popolazione.

Giova ribadire che tutta la disciplina fin qui evidenziata si ispira al principio per cui la ripartizione dei seggi nei collegi è proporzionata alla popolazione accertata dall'ultimo censimento di ciascuno di essi e, pertanto, al criterio di rappresentatività territoriale, con il quale è necessario coordinare quello della rappresentatività politica.

Infatti, qualora si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente si verrebbe alla riduzione del numero dei seggi attribuiti in un collegio e al corrispondente aumento dei seggi nell'altro collegio. Ciò si porrebbe in evidente contrasto con la previsione del combinato disposto dell'art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo n. 533 del 1993 e della tabella B del d.P.R. del 28 dicembre 2017, nonché dei principi costituzionali.

A suffragare questa impostazione è opportuno ricordare i pareri resi da illustri costituzionalisti in altro ricorso – relativo ad altra Regione – che ha avuto occasione di leggere facendo parte dell'apposito Comitato.

In particolare, il professor Mirabelli evidenzia che «la rappresentanza territoriale è rivolta ad attribuire a ciascun territorio un numero di seggi rapportato alla popolazione di ciascun collegio, e quindi alla comunità

che elegge ed esprime la rappresentanza. Avvicinare e collegare, come lo stesso termine di collegio suggerisce, elettori ed eletti è una delle finalità proprie della democrazia; corrisponde a questa finalità la ripartizione della regione in collegi, a ciascuno dei quali è attribuito un numero fissato di seggi da assegnare.

Sul piano regionale la proporzionalità della rappresentanza politica è assicurata determinando esclusivamente il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste (la loro cifra elettorale regionale diviso il quoziente elettorale regionale), che dovrà complessivamente risultare all'esito della assegnazione dei seggi nei collegi».

«In questa cornice – prosegue il professor Mirabelli – opera pienamente la proporzionalità nell'ambito di ciascun collegio: le cifre elettorali di collegio delle liste vanno divise per il numero di seggi assegnati al medesimo collegio per ottenere il quoziente di attribuzione del collegio e, in base ad esso, il numero di seggi attribuiti nel collegio a ciascuna lista a quoziente pieno.

Anche le operazioni successive, destinate ad attribuire seggi rimasti non coperti mediante l'utilizzazione dei quozienti interi, come pure quelle per il riequilibrio tra le liste complessivamente eccedentarie o deficitarie rispetto al numero di seggi spettante alla lista su base regionale, può e deve essere effettuato adottando un criterio, consentito dall'interpretazione della legge, che non porti a modificare il numero dei seggi attribuito a ciascun collegio elettorale».

«Un diverso orientamento, che concludesse per la "traslazione" di un seggio da un collegio all'altro, non poggia su una affidabile base letterale, quale sarebbe necessaria per sostenere la eccezione che si intenderebbe introdurre rispetto alla regola generale della corrispondenza tra seggi attribuiti al collegio e seggi assegnati alle liste nel collegio.

Anzi, le espressioni testuali che prefigurano l'assegnazione di un seggio nel collegio nel quale la lista ha ottenuto il maggior decimale non può che riferirsi all'assegnazione di un seggio in un collegio in cui sia da assegnare e non da aggiungere mediante sottrazione ad altro collegio».

Il professor Mirabelli conclude sottolineando come la sottrazione di un seggio ad un collegio elettorale per aggiungerlo ad altro collegio «priverebbe la popolazione del primo di una quota di rappresentanza e finirebbe con il dare un peso diverso al voto», intaccandone l'eguaglianza nei suoi esiti (articolo 48 della Costituzione).

Giova poi ricordare il parere del professor Flick, che ha sottolineato la necessità di mantenere intatto il numero dei seggi fissato dal legislatore per ciascun collegio. Pertinente è, inoltre, il parere del professor Tedeschi, che ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul fenomeno dello «slittamento» (Corte Costituzionale, 22 luglio 2010, n. 271 e 9 febbraio 2017, n. 35, che riguardano, rispettivamente, le elezioni al Parlamento europeo e alla Camera dei deputati), la quale ha implicitamente ritenuto precluso il ricorso a tale strumento per le elezioni al Senato della Repubblica, considerando che il principio di rappresentanza della popolazione sul territorio, valido in qualche modo per la Camera dei deputati,

non potesse valere anche per il Senato in virtù delle disposizioni dell'articolo 57 della Costituzione e, in particolare, della clausola generale dell'elezione a base regionale, come rilevato anche dalla dottrina pubblicistica sul tema e, in particolare, dal Mezzanotte.

Sulla procedura di riparto dei seggi tra i collegi si rileva che, a seguito delle operazioni di calcolo previste dagli articoli 16, 16-bis e 17 del Testo Unico, ottenuto il quoziente elettorale e poi il quoziente di attribuzione, risultano assegnati 3 seggi a 5 Stelle e 1 seggio a Forza Italia nel collegio Puglia – 01 (individuati dalla parte intera della cifra del quoziente di attribuzione) e 3 seggi a 5 Stelle, 1 seggio a Forza Italia e 1 seggio al Partito Democratico nel collegio Puglia – 02 (individuati come sopra). Restano, pertanto, 2 seggi da assegnare nel collegio Puglia – 01 e 1 seggio da assegnare nel collegio Puglia – 02.

Si ritiene corretto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), uno dei due seggi residui spettanti al collegio Puglia – 01 sia assegnato alla lista del Partito Democratico, in ragione della maggiore parte decimale in assoluto da questa conseguita.

Ai sensi del citato articolo appare corretta l'attribuzione di un seggio a Forza Italia e uno alla Lega, la quale, pur avendo il quoziente più alto in ambo i collegi, ha diritto a un solo seggio e deve, pertanto, lasciare il suo secondo seggio «virtuale» alla lista «deficitaria» di Forza Italia.

Per quanto sopra riferito, si propone il rigetto dell'esposto presentato dalla signora Antonella Lella, in quanto pervenuto fuori termine.

Si propone il rigetto del ricorso del dottor Michele Boccardi.

Come già preannunciato nella precedente relazione, il ricalcolo effettuato dagli Uffici non ha apportato variazioni nell'attribuzione degli 8 seggi uninominali.

Allo stato e nelle more della verifica del calcolo effettuato dall'Ufficio elettorale Centrale Nazionale, risulterebbe altresì confermata l'attribuzione dei 12 seggi proporzionali spettanti alla regione.

Pertanto la convalida dei senatori eletti nella regione potrà avere luogo al termine delle suddette operazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

(Doc. IV-bis, n. 3) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 febbraio 2020 e proseguito nelle sedute del 18, 20 e 25 febbraio 2020.

Il PRESIDENTE ricorda i termini della questione.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ripercorre i fatti della vicenda *de qua*, evidenziando che il decreto interministeriale interdittivo del 1° agosto 2019 fu sospeso con provvedimento monocratico del Tribunale Amministrativo Regionale e conseguentemente l'Open Arms si recò nelle acque di Lampedusa al fine di trovare riparo, visto il peggioramento delle condizioni meteo marine. Quando il ministro Salvini provò a reiterare il decreto, i Ministri della difesa e dei trasporti si rifiutarono di controfirmare tale atto, lasciando emergere un disaccordo in seno alla compagine governativa su tali azioni.

Sempre a riprova della non condivisione degli altri esponenti del Governo delle azioni illecite poste in essere dal ministro Salvini, osserva che il Presidente Conte con lettere del 14 e del 16 agosto 2019 aveva con forza sollecitato lo sbarco dei migranti minori. A fronte di tali solleciti il ministro Salvini dichiarava di non opporsi allo sbarco, affermando che lo stesso era ascrivibile a una decisione del Presidente Conte e non aderendo quindi in alcun modo alla linea politica governativa.

La reiterata omissione di indicazione del POS non era giustificata nemmeno alla luce della necessità di negoziare con altri Paesi europei la redistribuzione dei migranti, essendo già stato raggiunto un accordo, come evidenziato nella lettera del Presidente Conte del 16 agosto 2019. Il Presidente Conte non intimò lo sbarco dei maggiorenni per non far emergere un contrasto profondo che sussisteva in ambito governativo, ma era evidente che nessuna condivisione – nemmeno in forma implicita – potesse ipotizzarsi rispetto all'azione del ministro Salvini.

Relativamente alla responsabilità del comandante della nave Open Arms, sostenuta da alcuni senatori, va evidenziato che il viaggio verso la Spagna, a seguito delle indicazioni di un POS in tale area territoriale, avrebbe rischiato di compromettere la sicurezza a bordo, visti gli stress fisici sanitari e psicologici a cui i migranti erano sottoposti, con evidente superamento dei limiti insiti nel rispetto della dignità umana.

Come la Corte di Cassazione ha affermato più volte, l'obbligo di salvataggio dei naufraghi implica l'obbligo di far sbarcare i naufraghi stessi in un luogo sicuro. L'oratore sottolinea che l'indicazione del POS è un atto dovuto e l'omissione dello stesso interrompe indebitamente le procedure amministrative, ponendosi in contrasto con tutte le convenzioni internazionali, prevalenti in ogni caso e anche rispetto alle norme interne degli Stati.

Qualunque atto ispirato da finalità politiche deve essere adottato nel rispetto della legalità e salvaguardando i diritti inviolabili dell'uomo.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione su alcune circostanze che assumono, a suo avviso, rilievo preliminare per una corretta interpretazione dei fatti e degli atti della vicenda

in esame, ad iniziare dalla condotta del comandante della nave Open Arms che si è in modo pervicace svolta non in linea con gli ordini delle autorità competenti, con particolare riferimento al POS assegnato alla Spagna.

Reputa inoltre che il relatore abbia ben evidenziato come l'azione dell'ex ministro Salvini fosse consequenziale e corrispondente all'indirizzo politico governativo espresso sul tema del contrasto all'immigrazione clandestina tanto che lo stesso Presidente del Consiglio non ha mai espresso un chiaro dissenso sulla linea seguita dal senatore Salvini, il quale, anzi, in un dato momento della vicenda, pur non condividendole, si adeguò comunque alle indicazioni dello stesso Presidente Conte quanto allo sbarco dalla nave dei minori.

A suo parere, quindi, la Giunta è chiamata a valutare con serenità le circostanze richiamate che rendono del tutto infondate le accuse rivolte nei confronti del senatore Salvini: pur nel rispetto che deve manifestarsi nei confronti dell'attività della magistratura, il principio della separazione dei poteri esige di interpretare in modo corretto i fatti, tanto da ritenere che il reato di sequestro di persona addebitato al Ministro dell'interno *pro tempore* non sia sorretto da fondamenti giuridici e fattuali.

Se sul caso della nave Gregoretto non è stato possibile da parte della Giunta formarsi un convincimento pienamente sereno sotto il profilo tecnico-giuridico a causa delle circostanze politiche contingenti, in questa occasione, invece, occorre soppesare con attenzione ogni profilo; ad esempio, anche l'accusa rivolta all'ex ministro Salvini di avere con il proprio operato determinato un'ingiusta compressione del diritto alla salute dei migranti a bordo della nave Open Arms non risulta fondata perché sulla stessa imbarcazione non venne dichiarato uno stato di emergenza sanitaria e la tutela della salute venne garantita dai soccorsi prestati.

In conclusione, alla luce delle considerazioni espresse, l'ex ministro Salvini ha svolto nella vicenda un'attività rientrante pienamente nelle prerogative sottese all'esercizio delle proprie funzioni ministeriali ed all'interno delle sue competenze, attività condivisa dal Governo essendo espressione di un preciso indirizzo maturato sul tema della politica migratoria.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) evidenzia che la legge costituzionale n. 1 del 1989 non può essere interpretata nel senso di far prevalere in ogni caso la politica su qualsiasi altro elemento, essendo invece finalizzata esclusivamente a salvaguardare la funzione di Governo rispetto a condotte configurabili astrattamente come reato e in relazione ad un bilanciamento dei vari valori e diritti compresenti. Non spetta certamente alla Giunta vagliare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, che andrà invece accertata dall'autorità giudiziaria in un processo.

La libertà personale viene sancita dall'articolo 13 della Costituzione e gode di una doppia tutela ossia può essere limitata solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Anche nei centri di identificazione dei migranti la libertà personale viene compressa ma tale limitazione è legittima in quanto prevista da una norma di legge.

L'impostazione della proposta formulata dal Presidente relatore è coerente con quella seguita per la nave Diciotti ed è orientata a sancire che il fine governativo giustifica i mezzi scelti per perseguirlo. Tale approccio metodologico non è condivisibile in quanto la Costituzione prevede un bilanciamento dei valori, a tutela delle libertà personali rispetto all'arbitrio del potere politico. Nel caso di specie le condizioni sanitarie precarie non hanno portato all'applicazione del protocollo MEDEVAC come sostiene il senatore Pellegrini ma tale circostanza non è idonea a giustificare le sofferenze inflitte ai migranti, atteso che il predetto protocollo viene attivato solo in casi limite in cui sussista una vera e propria emergenza sanitaria. L'oratrice ritiene che il diritto alla salute non può essere in alcun modo graduato o compresso.

Quanto all'argomento, emerso nel dibattito, in base al quale il comandante della nave Open Arms si rifiutò di trasferire i migranti in Spagna, rileva che le situazioni meteomarine e quelle psicofisiche dei migranti erano talmente gravi da non consentire la garanzia delle necessarie condizioni di sicurezza.

L'oratrice invita tutti i membri della Giunta a riflettere, evidenziando che nel caso di specie occorre scegliere tra due impostazioni metodologiche alternative, la prima – del tutto inaccettabile – incentrata sulla circostanza che il fine giustifica i mezzi e la seconda basata sul temperamento e sul bilanciamento tra le esigenze di pubblico interesse e i diritti individuali compressi.

Nel caso di specie poi non vi è alcuna corresponsabilità del Governo né alcun obbligo da parte del Presidente Conte di impedire le azioni illecite del ministro Salvini, atteso che la competenza esclusiva dell'indicazione del POS spetta al Ministero dell'interno.

L'oratrice conclude il proprio intervento ribadendo che la prerogativa di cui all'articolo 96 della Costituzione presuppone un bilanciamento tra interessi politici e diritti individuali, non essendo sufficiente un programma politico per legittimare la compressione di diritti primari sanciti dalla Costituzione.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*), nell'osservare che alla Giunta spettano valutazioni che devono prescindere da motivazioni di ordine politico, ricorda che nel caso della nave Diciotti il MoVimento 5 Stelle richiese ed ottenne una rilevante integrazione alla relazione svolta dal Presidente della Giunta, proprio nell'ottica di non avallare la tesi per la quale il fine politico-governativo giustifica ogni mezzo. In quell'occasione, infatti, la propria parte politica mise in evidenza la necessità di valutare il bilanciamento tra i diritti compressi dei migranti ed il perseguimento dell'interesse politico governativo alla base dell'esimente stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.

In questo senso, le vicende relative alle navi Diciotti e Gregoretti ed ora Open Arms, pur analoghe sotto alcuni aspetti, non sono del tutto identiche; per quanto riguarda la nave Diciotti, infatti, il MoVimento 5 Stelle votò a favore della proposta di diniego all'autorizzazione a procedere nei

confronti del ministro *pro tempore* Salvini perché, in quel giudizio di bilanciamento, l'interesse costituzionalmente garantito – che in concreto era rappresentato dalla politica migratoria perseguita dall'Esecutivo – fu ritenuto prevalente, anche tenuto conto che in quel caso non era stato compreso il diritto alla salute dei migranti – non essendovi evidenze di particolari condizioni emergenziali o di focolai di malattie infettive a bordo – ma si era limitata semmai la libertà di circolazione dei soggetti trattenuti a bordo.

Per il caso della nave Gregoretti, quella valutazione di bilanciamento condusse invece la propria parte politica a negare la sussistenza dell'esimente, dato che, alla luce dei fatti e di quanto rappresentato negli atti trasmessi, fu accordata preminenza al diritto alla salute che nel caso di specie non poteva essere compreso dal perseguimento di un interesse politico governativo, viste le preoccupanti condizioni sanitarie emerse dai referti medici.

Con riferimento alla vicenda in esame della nave Open Arms, lo stesso criterio di metodo induce a sostenere analogamente la prevalenza del rispetto del bene primario della salute dei migranti sulla base di alcuni elementi acclarati: la presenza di malattie infettive a bordo, la particolare condizione di fragilità dei migranti pronti a gettarsi in mare, rifiutando ogni soccorso. In questo senso, si può anche ritenere che non fosse in gioco solo il loro diritto alla salute, ma anche il bene fondamentale della loro stessa vita.

I profili richiamati inoltre inducono a non considerare come essenziale l'ipotesi che l'operato del senatore Salvini fosse espressione di un indirizzo politico condiviso nella sua collegialità dall'intero Governo, poiché l'aspetto dirimente è l'ingiusta compressione del diritto alla salute dei migranti. Per tali ragioni, non ravvisandosi le condizioni per il riconoscimento delle esimenti previste, lo stesso senatore Salvini deve essere chiamato a rispondere penalmente del proprio operato.

La senatrice RICCARDI (M5S) esprime perplessità sulla condotta del comandante della nave Open Arms e sul suo rifiuto di far sbarcare i migranti in Spagna. Analogamente risulta poco chiara la posizione del Presidente Conte che pur intimando lo sbarco dei minori, non assunse analoga posizione rispetto ai migranti maggiorenni, nonostante avesse un ruolo di *primus inter pares* all'interno dell'Esecutivo che gli avrebbe consentito tale tipologia di intervento.

La situazione sanitaria dei migranti, inoltre, non era grave, atteso che i soggetti con patologie rilevanti furono soccorsi e furono fatti sbarcare. Peraltro, i migranti erano assistiti a bordo da un medico dell'Ordine di Malta.

Il decreto interdittivo del 1° agosto 2019 – prosegue l'oratrice – reca la firma di tre Ministri, ossia di quello dell'interno, di quello delle infrastrutture e dei trasporti e di quello della difesa, confermando che le azioni di Salvini si svolgevano in un contesto di condivisione governativa. Rileva poi che il provvedimento cautelare del Tribunale Amministrativo Regio-

nale consente l'ingresso in acque territoriali dei minori per consentire l'assistenza degli stessi, ma in alcun modo ne ordina lo sbarco, né tantomeno riconosce un diritto allo sbarco.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) ritiene che non sia sufficiente che i migranti si tuffino in mare – magari su consiglio di qualcuno – per assumere automaticamente la posizione di naufraghi, evidenziando altresì che le predette azioni, verificatesi quando la nave era in prossimità di Lampedusa, non sono indice di uno stato di salute precario.

Sulla vicenda in questione – prosegue l'oratore – si è fatta molta propaganda politica. La Spagna aveva offerto il POS, ma il comandante aveva rifiutato il trasferimento dei migranti. Peraltro, l'Open Arms non operava salvataggi fortuiti in mare, ma al contrario poneva in essere una vera e propria azione di pattugliamento delle coste.

Nel caso di specie, nessun migrante poteva essere in condizioni tali di privazione della libertà personale da potersi considerare un sequestrato. Certamente non potevano scendere a terra ma non erano in senso tecnico dei sequestrati.

Rileva poi che l'avvocatura dello Stato ha presentato ricorso contro il provvedimento cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale non solo per conto del Ministero dell'interno, ma anche degli altri Ministeri competenti, che pertanto condividevano l'approccio seguito dal ministro Salvini. Il Presidente Conte non è mai intervenuto per contrastare le scelte di Salvini né tantomeno sono intervenuti gli esponenti delle forze politiche della maggioranza governativa allora in carica.

L'oratore conclude il proprio intervento evidenziando che la vicenda in questione va lasciata alla sfera politica e che sulla stessa saranno gli elettori a decidere.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) rileva che nel caso di specie l'esimente di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989 presuppone che la Giunta del Senato valuti il perseguimento di un interesse pubblico da parte del ministro Salvini, con approccio metodologico incentrato soprattutto sulla prospettiva finalistica del ministro, atteso che il riconoscimento o meno di un interesse pubblico può variare a seconda delle forze politiche che compongono la maggioranza in carica e può mutare quindi nel tempo. Non esiste pertanto un interesse pubblico inteso in senso assoluto e la stessa legge costituzionale del 1989 incentra l'esimente sul perseguimento e non sull'effettiva sussistenza dell'interesse pubblico stesso.

Il Presidente Conte ha sempre condiviso le azioni del ministro Salvini e addirittura nel caso della nave Diciotti inviò una memoria alla Giunta nella quale evidenziava un proprio coinvolgimento nelle azioni del Ministro.

L'affermazione in base alla quale il senatore Salvini dovrebbe difendersi in un processo è fuorviante e contraddittoria, in quanto l'esimente costituzionale prevista dalla legge n. 1 del 1989 presuppone proprio un'au-

torizzazione a procedere della Camera competente, negata la quale il Ministro non può essere sottoposto a processo.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) reputa che il relatore abbia ben indicato quale punto rilevante della vicenda la condivisione collegiale del Governo rispetto alle scelte in concreto adottate dal Ministro *pro tempore* Salvini. Infatti, il divieto di ingresso, transito e sosta della nave Open Arms fu oggetto di un provvedimento dell'allora Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, in linea con l'indirizzo politico governativo. Di conseguenza, non vi fu alcuna azione solitaria intrapresa dal senatore Salvini, ma una condotta evidentemente concordata e condivisa che trovava fondamento in precise ragioni rappresentate dal contrasto all'immigrazione clandestina e dal pericolo di infiltrazioni terroristiche.

Del resto, lo stesso intervento del Presidente del Consiglio Conte in ordine allo sbarco dei minori, dimostra che all'inizio l'operato dell'*ex* Ministro dell'interno era sorretto da un consenso collegiale dell'Esecutivo e tale elemento assume a suo avviso rilievo preminente per negare l'autorizzazione a procedere.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Lunedì 25 maggio 2020

Plenaria

158^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che torna a far parte della Commissione il senatore Rampi, cui rivolge, a nome di tutti i componenti della Commissione, un caloroso augurio di buon lavoro.

Si unisce la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che, oltre all'emendamento 7.0.18, sono proponibili per estraneità della materia anche le sue riformulazioni 7.0.18 (testo 2) e 7.0.18 (testo 3).

La Commissione prende atto.

Comunica che i senatori Pepe, Nisini, Rufa e Marin hanno aggiunto la propria all'emendamento 6.7 (testo 2). Avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 2.0.8 (testo 2), 2.0.7 (testo 2), 1.23 (testo 3) e 7.0.26 (testo 3), pubblicate in allegato.

Comunica che la senatrice De Petris ha ritirato gli emendamenti 2.5, 2.62, 2.81, 2.102, 2.109, 2.109 (testo 2) e 2.110, e che la senatrice Sbrollini ha ritirato gli emendamenti 1.26, 1.31, 1.38, 1.55, 1.0.8, 2.63, 2.96 e 4.17, nonché gli emendamenti 2.14, 2.16, 2.35, 2.37, 2.39, 2.41, 2.51, 2.82, 2.89, 2.92, 2.93, 2.99, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.11, 4.14, 4.15 (testo corretto), 4.0.10, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.7 e 7.0.29.

Avverte inoltre che la senatrice Granato ha ritirato l'emendamento 1.63, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1774/34/7 e che la senatrice Sbrollini ha ritirato i seguenti emendamenti: 1.64, 2.27, 2.28, 2.31, 2.32, 2.52 (T2), 2.68, 2.117 (T2), 2.0.16, 2.0.22, 2.0.44, 2.0.48, 2.0.49 (T2), 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.16 e 7.0.19 trasformandoli in ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.7 (testo 2).

Il senatore VERDUCCI (*PD*) ritira l'emendamento 1.59.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) chiede di attivare il circuito interno per la seduta in corso.

Il Presidente sospende momentaneamente l'esame.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE ricorda che è stata chiesta poc'anzi, da parte del senatore Cangini, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento e di avere acquisito, per le vie brevi, l'assenso della Presidenza del Senato all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1774) *Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che si passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno; propone di accantonare gli ordini del giorno per esaminare dapprima gli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che gli ordini del giorno sono quindi accantonati.

Prima di passare alle votazioni, il PRESIDENTE segnala che numerosi emendamenti, aggiuntivi di articoli o di commi o di parti di testo, riguardanti la medesima materia sono stati riferiti dai proponenti ad articoli diversi – o a parti di articoli diversi – del decreto-legge in esame. Si riferisce, in particolare, a emendamenti in materia di scuole paritarie e misure a sostegno delle famiglie in connessione alla sospensione delle attività didattiche, in materia di docenti di religione cattolica, di carta docenti, di ITS e IeFp, di dirigenti scolastici, di DSGA e infine degli emendamenti che propongono misure di sostegno per gli studenti universitari.

Ai fini di garantire l'ordinato esame e la chiarezza delle votazioni su tali proposte, propone sin d'ora di accantonare tali emendamenti per consentire alla Commissione di esaminarli insieme, se possibile per la loro formulazione.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice ANGRISANI (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.22, 1.24 (testo 2), 1.25, 1.27, 1.28, 1.57 (testo 2), 1.73 (testo 3), e 1.0.7 (testo 2).

Chiede al senatore Iannone di riformulare in testi 2 sia l'emendamento 1.45 in un testo 2, sopprimendo la sua lettera *b*), nonché sia l'emendamento 1.49, anche in questo caso sopprimendo la sua lettera *b*), preannunciando il parere favorevole su tali riformulazioni.

Il senatore IANNONE (*FdI*), accogliendo la richiesta della relatrice, presenta gli emendamenti 1.45 (testo 2) e 1.49 (testo 2), pubblicati in allegato, cui aggiungono la firma tutti i componenti della Commissione ap-

partenenti ai Gruppi di Forza Italia-Berlusconi Presidente-UDC e Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione nonché i senatori RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*).

La relatrice ANGRISANI (*M5S*) esprime dunque parere favorevole sugli emendamenti 1.45 (testo 2) e 1.49 (testo 2). Preannuncia poi che sugli emendamenti 1.12 (testo 2), 1.6, 1.11, 1.16, 1.61, 1.33, 1.20, 1.37, 1.51, 1.40, 1.70, 1.71, 1.67, 1.72 (testo 2) e 1.0.16, se riformulati in testi che si riserva di proporre, vi sarebbe il parere favorevole. Invita a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si pronuncia in modo conforme alla relatrice ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 1.30, 1.52, 1.78.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritira gli emendamenti 1.5 e 1.62; ritira l'emendamento 1.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1774/47/7 (*pubblicato in allegato*).

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 1.57 e 1.0.6 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1774/49/7 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore VERDUCCI (*PD*) ritira l'emendamento 1.59.

Al senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*), che chiede le ragioni del parere negativo formulato sull'emendamento 1.60, risponde la senatrice GRANATO (*M5S*) che ricorda il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione formulato dalla Commissione bilancio sull'emendamento 1.60, lo sottoscrive e lo ritira.

La senatrice IORI (*PD*) ritira l'emendamento 1.76.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Con successive, distinte votazioni, anche gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 sono posti ai voti e respinti.

La relatrice ANGRISANI (*M5S*) chiede di sospendere la seduta per predisporre le riformulazioni preannunciate.

Convieni la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,40.

La relatrice ANGRISANI (*M5S*) chiede ai proponenti di riformulare gli emendamenti 1.12 (testo 2), 1.6 e 1.11 in un testo sul quale vi il parere sarebbe favorevole; ugualmente chiede ai proponenti di riformulare gli emendamenti 1.16 e 1.61 in un testo sul quale il parere sarebbe favorevole; suggerisce una riformulazione per gli emendamenti 1.33, 1.20 e 1.37, per l'emendamento 1.51, per l'emendamento 1.40, per gli emendamenti 1.70, 1.71 e 1.67, per l'emendamento 1.72 (testo 2) e per la proposta 1.0.16; su tutte le riformulazioni il parere sarebbe favorevole.

I proponenti, accogliendo le richieste della relatrice, presentano riformulazioni degli emendamenti richiamati dalla relatrice (*pubblicate in allegato*).

La relatrice ANGRISANI (*M5S*) e il sottosegretario DE CRISTOFARO esprimono parere favorevole sulle riformulazioni ora presentate.

Il PRESIDENTE avverte che tutti i testi ora riformulati sono accantonati, in attesa di acquisire i prescritti pareri; in connessione a tali accantonamenti, sono accantonati anche gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.32, 1.36, 1.39, 1.68 (testo 2), 1.46, 1.47, 1.48, 1.66, 1.68, 1.65, 1.69, 1.75 (testo 2).

Avverte che restano accantonati altresì gli emendamenti 1.23 (testo 3), 1.49 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.0.17 (testo 4) e 1.0.17 (testo 3) in attesa dei prescritti pareri.

Avverte infine che sono accantonati, gli emendamenti 1.74, 1.76, in materia di istituti tecnici superiori e istruzione e formazione professionale, nonché gli emendamenti 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.20 in materia di scuole paritarie e sostegno alle famiglie in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché 1.0.18 (testo 2).

Conviene la Commissione.

Alla senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), che chiede chiarimenti in merito agli accantonamenti risponde il PRESIDENTE.

La relatrice ANGRISANI (*M5S*) e il sottosegretario DE CRISTOFARO si riservano di esprimere il parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 accantonati per materia.

Prende atto la Commissione.

La senatrice RUSSO (*M5S*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.23 (testo 3) e 1.72 (testo 3).

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà con le votazioni.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.17, gli identici 1.18 (testo 2) e 1.19, nonché 1.21. Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 1.22, 1.24 (testo 2) – risultando così preclusi gli emendamenti 1.41, 1.42 e 1.43 – nonché l'emendamento 1.25. Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che sull'emendamento 1.27 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.27 è posto ai voti e approvato; anche l'emendamento 1.28 è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 1.29, posto ai voti è respinto.

L'emendamento 1.30, posto ai voti è approvato.

L'emendamento 1.44, posto ai voti è respinto, mentre con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 1.45 (testo 2) e 1.52.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.54, 1.53 e 1.56, mentre è approvato l'emendamento 1.57 (testo 2).

L'emendamento 1.58, posto ai voti è respinto, mentre l'emendamento 1.73 (testo 3), posto ai voti è approvato, restando così assorbito l'emendamento 1.0.15.

L'emendamento 1.78, posto ai voti è approvato, mentre con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.79 e 1.80, nonché gli emendamenti 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5.

L'emendamento 1.0.7 (testo 2), posto ai voti è approvato, mentre l'emendamento 1.0.19 è respinto.

Su proposta della relatrice ANGRISANI (*M5S*) la Commissione conviene di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 compresi gli aggiuntivi.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE avverte che saranno accantonati gli emendamenti 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6 in materia di scuole paritarie e misure a sostegno delle famiglie in connessione alla sospensione delle attività didattiche; saranno altresì accantonati, in attesa dei prescritti pareri gli emendamenti 3.0.2, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11.

Prende atto la Commissione.

La relatrice ANGRISANI (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.3, 3.4 e, nel merito, sull'emendamento 3.0.1, pur se-

gnalando che su di esso la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita a ritirare l'emendamento 3.0.9 segnalando una disposizione del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto «decreto Rilancio» in materia; invita a riformulare gli emendamenti 3.0.10 e 3.0.11 in un testo identico a quello dell'emendamento 7.0.22 sul quale il parere sarebbe favorevole; invita infine a ritirare i restanti emendamenti. Si riserva infine di esprimere il parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3 accantonati per materia e sull'emendamento 3.0.2.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme.

La senatrice GRANATO (*M5S*) ritira l'emendamento 3.0.1 trasformandolo nell'ordine del giorno G/1774/50/7, pubblicato in allegato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 3.0.9.

Posto ai voti l'emendamento 3.1 è approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 3.2, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5. Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che sono accantonati gli emendamenti 3.0.2, 3.0.2 (testo 2), 3.0.10, 3.0.11 nonché, per materia, gli emendamenti 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6 pone ai voti l'emendamento 3.0.7 (testo corretto) che è respinto.

Su proposta della RELATRICE tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, compresi gli aggiuntivi sono accantonati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice ANGRISANI (*M5S*) invita a ritirare i due emendamenti aggiuntivi 5.0.1 (testo 2) e 5.0.2 segnalando le norme in tale materia contenuta nel cosiddetto decreto-legge «Rilancio».

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme.

La Commissione conviene di accantonare l'esame dei due emendamenti in questione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice ANGRISANI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.4, i cui contenuti sono presenti ora nel «decreto-legge Rilancio», e presenta una riformulazione dell'emendamento 6.100, pubblicata in allegato. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.9, contrario sugli emendamenti 6.5, 6.6, 6.0.4 e 6.0.6, mentre invita a ritirare i restanti emendamenti, sui quali al-

trimenti il parere è contrario, segnalando come alcuni di questi propongano misure contenute nel decreto-legge n. 34 del 2020.

Al senatore MOLES (*FIBP-UDC*) che lamenta il parere contrario sull'emendamento 6.0.6, a fronte dell'invito al ritiro per il simile 6.0.7 di contenuto sostanzialmente identico, risponde la relatrice ANGRISANI (*M5S*) rettificando il parere espresso sull'emendamento 6.0.6 in invito al ritiro.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme; esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 6.1 e 6.2.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) ritira gli emendamenti 6.3 e 6.8, trasformando quest'ultimo nell'ordine del giorno G/1774/51/7, pubblicato in allegato.

La senatrice IORI (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 6.10; ritira anche l'emendamento 6.0.1.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) presenta l'ordine del giorno G/1774/48/7, pubblicato in allegato, che riprende i contenuti dei commi 2-ter e 2-quater dell'emendamento 6.7 (testo 2).

Prende atto la Commissione.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 6.7 (testo 2), pubblicata in allegato, cui aggiungono la firma i senatori DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), GALLONE (*FIBP-UDC*) e RUFA (*L-SP-PSd'Az*).

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 6.100 (testo 2) e 6.7 (testo 3) sono accantonati in attesa dei prescritti pareri; è conseguentemente accantonato anche l'emendamento 6.11. È altresì accantonato, in attesa dei prescritti pareri, l'emendamento 6.0.2 (testo 2) e, conseguentemente, l'identico 6.0.3.

Prende atto la Commissione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono approvati.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.5 e 6.6, mentre è approvato l'emendamento 6.9.

Su proposta del PRESIDENTE sono quindi accantonati gli emendamenti 6.0.4, 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice RUSSO (*M5S*) riformula l'emendamento 7.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, di contenuto identico all'emendamento della relattrice 7.01.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 7.0.24, per trasformarlo nell'ordine del giorno G/1774/52/7 (*pubblicato in allegato*).

Su proposta della relattrice ANGRISANI (*M5S*) gli emendamenti all'articolo 7, compresi gli aggiuntivi, sono accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 19, riprende alle ore 19,10.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO propone di proseguire l'esame nella seduta di domani, che potrebbe essere posticipata, a partire dagli emendamenti accantonati per materia sui quali sia già stato acquisito il parere della Commissione bilancio, per poi sospendere i lavori e riprenderli quando siano stati acquisiti i rimanenti pareri.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori VERDUCCI (*PD*) e MOLES (*FIBP-UDC*) il quale preannuncia interventi in merito agli emendamenti concernenti le scuole paritarie, e la relattrice ANGRISANI (*M5S*), il PRESIDENTE propone di posticipare la seduta di domani alle ore 11,30 e quella della Sottocommissione per i pareri alle ore 11,15.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA SEDUTA DELLA SOTTO-COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria di domani, martedì 26 maggio, già convocata alle ore 10,15, è posticipata alle ore 11,30, e la seduta della Sottocommissione pareri già convocata per domani, alle ore 10, è posticipata alle ore 11,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,20.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1774**

(al testo del decreto-legge)

G/1774/34/7

GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

il comma 6 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che limitatamente all'anno scolastico 2019/2020 per l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione si prescinda per i candidati interni da tutti i requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 e per i candidati privatisti dalla partecipazione alla prova INVALSI e dallo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, ordinariamente previste dall'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto;

valutato che:

appare opportuno, in via generale, garantire una maggiore funzionalità ai risultati dei test predisposti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), anche per ri-orientare le politiche pubbliche in materia scolastica in modo da perseguire obiettivi di miglioramento del funzionamento complessivo del sistema di istruzione nonché funzioni solidaristiche e perequative, resesi assolutamente indispensabili a seguito dell'emergenza sanitaria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico volto a rivalutare gli obiettivi delle metodologie di monitoraggio dei livelli di apprendimento degli studenti, con particolare riferimento alle prove INVALSI, anche nell'ottica di renderle funzionali alla rilevazione degli interventi necessari per l'attuazione di misure perequative e solidaristiche, in primo luogo in ragione della necessità di definire i livelli essenziali delle presta-

zioni in materia scolastica che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale.

G/1774/35/7

NENCINI, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premessi che:

le valutazioni finali degli alunni per quanto riguarda l'anno scolastico in corso avranno necessariamente una connotazione peculiare, in considerazione degli ultimi mesi svolti tramite la modalità di didattica a distanza, e dovranno così contemplare anche i progressi fatti dagli studenti proprio nell'utilizzo degli strumenti informatici e dell'acquisizione e del potenziamento delle *soft skills*,

impegna il Governo:

a prevedere che le valutazioni finali degli alunni abbiano ad oggetto anche lo sviluppo delle *soft skills* apprese durante l'ultimo anno di studi, nonché poste in essere nel periodo di didattica a distanza offerta in relazione all'emergenza sanitaria.

G/1774/36/7

GARAVINI, NENCINI, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premessi che:

tra le categorie di lavoratori che hanno risentito delle conseguenze negative dell'epidemia e delle misure atte a contenerne i contagi, vi è anche quella dei docenti italiani assegnati alle istituzioni scolastiche all'estero;

è opportuno a tal proposito ricordare, a titolo di esempio, gli episodi di vero e proprio impedimento all'insegnamento che hanno coinvolto alcuni insegnanti italiani, che sono stati invitati o ai quali è stato espressamente richiesto dalle istituzioni scolastiche o dalle altre autorità locali di evitare l'accesso alle classi;

in altri casi, invece, i docenti rientrati in Italia sono stati costretti a rimanere a casa, non potendo rientrare nei Paesi esteri, a causa delle limitazioni degli spostamenti e alla riduzione dell'offerta di trasporti;

non è mancato il sostegno delle associazioni di settore, le quali hanno denunciato tali accadimenti, manifestando altresì l'esigenza di un intervento dell'esecutivo non solo per far fronte alla tutela della salute degli insegnanti assegnati all'estero, ma anche per regolarizzarne le suddette situazioni di criticità,

considerato che:

l'emergenza epidemiologica ha costretto ogni Paese ad adottare misure ad hoc per lo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, seppur nell'ottica di garantire la tutela della salute al personale e agli studenti e di ridurre al minimo i rischi per ulteriori contagi;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, ha esteso da nove a dodici anni la durata massima del mandato che i docenti italiani possono svolgere all'estero, senza tuttavia prevedere una normativa transitoria che consentisse agli insegnanti già in servizio di poter usufruire di tale estensione, determinando così situazioni di disparità che necessitano di essere risolte,

impegna il Governo:

a prevedere misure di sostegno per i docenti italiani all'estero e, in particolare, ad estendere il periodo di conservazione dell'indennità personale per tutti quegli insegnanti, assegnati alle istituzioni scolastiche all'estero, che tuttavia sono stati costretti a permanere in Italia a causa dell'emergenza epidemiologica;

a destinare all'estero, con priorità rispetto a tutte le altre assegnazioni, il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055, che ha già svolto il servizio all'estero con un mandato temporale di quattro anni scolastici;

a garantire la pianificazione delle attività scolastiche per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, assicurando altresì al personale docente italiano presso le istituzioni scolastiche all'estero ogni possibile tutela sanitaria tale da permettere di svolgere le proprie funzioni in sicurezza e accelerare le operazioni di assunzione all'estero dei docenti anche adottando eventuali procedure semplificate al fine di garantire l'immissione in servizio in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

G/1774/37/7

NENCINI, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premessi che:

la didattica a distanza offerta dalle diverse istituzioni scolastiche italiane in concomitanza con l’emergenza epidemiologica e in alternativa alla didattica in classe ha dovuto scontare alcune criticità, prime fra tutte l’improvviso utilizzo di tecnologie prima poco o affatto sperimentate e la mancata uniformità con cui le scuole si sono impegnate ad offrire i propri servizi;

dette criticità, per certi versi inevitabili, dovranno essere superate in vista della prosecuzione dell’offerta formativa tramite modalità di didattica a distanza che, verosimilmente, potrebbero essere mantenute anche all’avvio del prossimo anno scolastico nel caso fosse necessario scongiurare un’ulteriore diffusione dei contagi,

impegna il Governo:

a predisporre, con il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, una piattaforma unica per l’insegnamento a distanza, prevedendo altresì l’affidamento del suddetto servizio tramite bando di gara, in maniera da agevolare l’offerta e la fruizione della didattica a distanza e garantire altresì il rispetto della *privacy* degli utenti.

G/1774/38/7

NENCINI, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premessi che:

la carta del docente è uno degli strumenti maggiormente innovativi introdotti con la riforma cosiddetta «Buona scuola» del 2015 e destinati ad incentivare l’aggiornamento professionale dei docenti italiani;

la carta, infatti, dà diritto agli insegnanti di ruolo di acquistare, per un totale annuo di 500 euro, prodotti come, a titolo di esempio, libri e testi

anche in formato digitale, nonché materiale utile all'aggiornamento professionale come *hardware* e *software* e iscrizioni a corsi e attività di aggiornamento;

nel corso degli anni, lo strumento è stato potenziato, e secondo i dati del Sole 24 ore gli insegnanti hanno impiegato il bonus soprattutto per l'acquisto di *Pc* e *tablet* (circa il 70 per cento degli acquisti totali);

considerato che:

il Ministero dell'istruzione ha negli scorsi mesi prorogato al 31 luglio il termine per l'acquisto di materiali ed esteso il novero di prodotti acquistabili con la carta, facendovi rientrare anche dispositivi *hardware* e programmi di *software* impiegabili nella didattica a distanza;

la carta tuttavia non è destinata agli insegnanti che non sono ancora di ruolo e lavorano con contratto a tempo determinato, i quali vengono posti in una situazione di disparità non più tollerabile adesso che la didattica a distanza ha coinvolto e continuerà a coinvolgere tutto quanto il personale docente, compreso anche chi non è ancora in ruolo,

impegna il Governo:

ad estendere carta elettronica a tutto il personale docente, anche con contratto a tempo determinato, al fine di agevolare lo sviluppo della didattica a distanza e del lavoro agile tra gli insegnanti.

G/1774/39/7

SUDANO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premessi che:

in Italia il fenomeno delle cosiddette «reggenze» coinvolge attualmente un numero ingente di scuole, che si trovano a dover essere presiedute da dirigenti scolastici responsabili contemporaneamente di più di un istituto;

le reggenze coinvolgono, in particolare, le istituzioni scolastiche con un numero ridotto di alunni e quelle situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

numerosi sono gli appelli delle associazioni di settore che denunciano da tempo la necessità di un cambio di rotta, al fine di garantire una più corretta gestione degli istituti scolastici,

considerato che:

tra le varie conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso vi è anche la necessità di garantire una solida direzione delle scuole che si trovano attualmente – e si troveranno anche nei prossimi mesi – ad offrire i consueti servizi scolastici attraverso forme didattiche innovative e a distanza;

ciò comporta la necessità che il Governo valuti questo momento come un'occasione di investimento nel settore, e che faccia fronte alle inevitabili esigenze di stabilità gestionale che tutti i plessi scolastici diffusi su l'intero territorio italiano manifesteranno;

a tal proposito, la nomina di un maggior numero di dirigenti scolastici, anche al fine di escludere ulteriori reggenze che potrebbero minare in un momento così delicato la stabilità delle scuole ed il corretto svolgimento dell'offerta formativa agli studenti, appare una delle soluzioni più adeguate per superare tali criticità,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie al fine di implementare le nomine di dirigenti scolastici, con priorità di assegnazione di dette nomine nei confronti di quelle scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche al fine di ridurre il numero di reggenze attualmente previsto dalla legislazione vigente ed assicurare così una maggiore stabilità nella gestione dei servizi di istruzione.

G/1774/40/7

CONZATTI, SBROLLINI, FARAONE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premesso che:

in vista della ripresa delle attività produttive e commerciali, nonché dell'avvio dell'anno scolastico nei prossimi mesi, si renderà necessario garantire ai lavoratori di tutti i settori, ed in particolare a coloro che lavorano in luoghi pubblici e a stretto contatto con il pubblico, l'approvvigionamento e l'offerta di dispositivi di protezione individuale, nonché di strumenti indispensabili per assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno dei luoghi di lavoro;

le scuole rientrano senza dubbio nella categoria dei luoghi dove più ardua, ma allo stesso tempo imprescindibile, sarà l'opera di sanifica-

zione e adeguamento degli ambienti e la sensibilizzazione del personale affinché non si creino situazioni di rischio,

considerato che:

l'efficace contrasto al virus Covid-19 si fonderà nondimeno sul capillare monitoraggio dei prossimi contagiati e delle persone ammalate, al fine di scongiurare di volta in volta l'eventuale scoppio di nuovi focolai e di evitare un'ulteriore diffusione della malattia;

tale monitoraggio sarà possibile solo attraverso una profonda e consistente campagna di sensibilizzazione, informazione e sottoposizione di test sierologici e tamponi a favore dell'intera popolazione,

impegna il Governo:

a riconoscere, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli studenti, alle scuole di ogni ordine e grado impossibilitate al rispetto delle misure di distanziamento sociale un contributo. al fine di dotare i propri spazi di paratie divisorie atte a separare gli studenti, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione;

a prevedere che il contributo suddetto sia altresì destinato all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale scolastico e gli alunni;

a promuovere, al fine di garantire la tutela della salute all'interno degli ambienti scolastici in relazione all'emergenza sanitaria assicurando altresì il corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza, a favore di insegnanti, alunni, e tutto il personale scolastico, nonché il personale degli enti del terzo settore, misure di incentivo per la sottoposizione ai test sierologici in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021.

G/1774/41/7

SBROLLINI, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premessi che:

lo sviluppo della didattica a distanza, sperimentata in questi ultimi mesi durante l'emergenza epidemiologica, ha fatto emergere l'esigenza per le famiglie che hanno bambini in età scolastica di poter aver accesso in maniera agevolata all'acquisto di strumenti informatici,

impegna il Governo:

ad estendere i benefici della Carta elettronica per le persone che compiono diciotto anni anche per l'acquisto, fino al 30 settembre 2020, di ebook reader, tablet e notebook.

G/1774/42/7

CONZATTI, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premesso che:

tra le misure che sono state intraprese per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19 vi è anche la sospensione delle attività formative e didattiche delle Università, con la conseguente attivazione di forme di didattica a distanza;

nondimeno, gran parte degli studenti fuori sede, conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, hanno dovuto far fronte ai canoni mensili per le stanze o le case in affitto, pur trovandosi, nella maggior parte dei casi, ad affrontare il periodo di emergenza epidemiologica nelle abitazioni delle famiglie nei paesi o nelle città di provenienza,

impegna il Governo:

ad adottare misure finalizzate a supportare i nuclei familiari in cui siano presenti studenti fuorisede iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche prevedendo un contributo straordinario forfettario una tantum a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità;

ad attuare misure volte a consentire agli studenti fuorisede, appartenenti a nuclei familiari indigenti o svantaggiati, che sono rientrati alle abitazioni nei paesi o città di provenienza, di recedere anticipatamente dai contratti di affitto, rendendosi a tal proposito sufficiente un solo mese di preavviso.

G/1774/43/7

SBROLLINI, FARAONE

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premessso che:

l’articolo 77 del decreto Cura Italia ha stanziato risorse allo scopo di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti;

è necessario che nei prossimi mesi, in considerazione della pausa estiva, vengano fatti interventi di sanificazione e adeguamento degli edifici scolastici alle norme in materia igienico-sanitaria;

parimenti, occorre che l’avvio del prossimo anno scolastico possa avvenire nel pieno rispetto dei livelli di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie, al fine di scongiurare una nuova diffusione del virus Covid-19,

impegna il Governo:

ad attuare misure volte ad incrementare le risorse stanziato per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, estendendole altresì anche agli ambienti dedicati ai corsi di istruzione e formazione professionale, al fine di garantire la necessaria idoneità igienico-sanitaria delle strutture in relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, assicurando altresì il corretto svolgimento delle attività scolastica e formativa in condizioni di sicurezza.

G/1774/44/7

FARAONE, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premessso che:

nel corso delle ultime settimane di emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo aver proceduto alla riapertura progressiva di alcune atti-

vità e aver constatato che, in base all'evoluzione dell'indice dei contagi, era possibile effettuare ulteriori aperture, anche in anticipo rispetto a quelle inizialmente previste quali la riapertura delle attività per la cura della persona e di ristorazione;

dalle riaperture anticipate è stata comunque esclusa la riapertura delle istituzioni scolastiche, anche eventualmente in modalità e luoghi differenti rispetto a quelli usuali;

il Governo ha già previsto nell'ambito del «Decreto Rilancio» forme di finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa che hanno finalità analoghe a quelle della riapertura delle scuole;

la riapertura delle scuole il prima possibile è un'esigenza primaria per lo sviluppo culturale e sociale del Paese;

la riapertura delle scuole è altresì un'esigenza economica attesa la necessità della formazione e della sua qualità nel contesto attuale;

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente iniziative finalizzate alla riapertura delle scuole, anche in forme diverse da quelle usuali, con eventuale coordinamento con l'apertura dei centri estivi, per il recupero anche parziale dell'attività scolastica frontale andata persa a causa dell'emergenza epidemiologica.

G/1774/45/7

SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premesso che:

tra le misure che sono state introdotte con il cd. Decreto Cura Italia, vi è anche l'incremento dei fondi destinati, tra le altre cose, alle piattaforme digitali delle scuole, nonché a fornire agli studenti meno abbienti gli strumenti per poter accedere alle modalità di didattica a distanza, e a formare il personale docente in merito,

considerato che:

la didattica a distanza sarà una modalità di insegnamento e apprendimento su cui si baserà l'offerta formativa scolastica anche in futuro, quantomeno fino a che non saranno scongiurati del tutto i rischi di una nuova diffusione dei contagi da Covid-19,

impegna il Governo:

ad attuare misure volte ad incrementare drasticamente e stabilmente le risorse destinate a favorire la dotazione delle scuole di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, potenziando altresì quelle già in dotazione, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

a stanziare risorse economiche finalizzate a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme suddette, nonché per la necessaria connettività di rete, nonché a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

G/1774/46/7

NENCINI, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premessi che:

durante questi ultimi mesi connotati dall'emergenza epidemiologica e dalle misure fortemente restrittive per farvi fronte, è stato ammirevole l'impegno profuso quotidianamente da famiglie, studenti e tutto il personale scolastico per assicurare il proseguimento dei percorsi educativi, seppure con modalità di apprendimento innovative;

nonostante gli sforzi compiuti dal Governo e dalle scuole di tutto il Paese per assicurare il corretto svolgimento delle attività scolastiche attraverso le forme di didattica a distanza, è indubbio che nei prossimi mesi la sfida dell'esecutivo sarà quella di migliorare e garantire l'adeguata fruizione delle modalità di lezione differenti dalla tradizionale lezione frontale, anche in vista della ripresa delle attività;

a tal proposito, una peculiare attenzione dovrà essere riservata alle categorie di alunni che in questo periodo hanno risentito maggiormente dell'impossibilità di apprendere attraverso la didattica a distanza, come gli alunni diversamente abili, nei confronti dei quali è quasi del tutto imprescindibile la presenza fisica di insegnanti di sostegno;

parimenti, le istituzioni nazionali e territoriali hanno il dovere di mettere in atto tutte le misure necessarie per approntare una profonda sanificazione degli edifici scolastici, allo scopo di assicurare una pronta ripartenza in linea con le fondamentali norme igienico-sanitarie finalizzate a scongiurare una nuova ondata di contagi;

in questo senso, anche alla luce dell'auspicabile mantenimento di forme di didattica a distanza almeno per i primi mesi del prossimo scolastico, prezioso sarà l'apporto che potranno offrire gli assistenti tecnici presenti negli istituti comprensivi, preannunciandosi fondamentale un loro incremento negli organici del personale,

considerato che:

l'investimento in istruzione in Italia deve subire una forte inversione di marcia, e allinearsi agli altri Paesi europei non solo in termini di quantità di risorse stanziare, ma anche in termini di qualità della formazione offerta;

in tal senso, rivedere il rapporto numerico tra studenti totali e composizione delle classi delle scuole da una parte garantirebbe il più puntuale rispetto delle norme sul distanziamento sociale che anche nei prossimi mesi investiranno gli spazi pubblici, e dall'altra consentirebbe una relazione più diretta tra alunni e insegnanti, fattore in grado di elevare la qualità dell'istruzione offerta,

impegna il Governo:

a rivedere i criteri per la formazione delle classi per l'anno scolastico 2020/2021, ai fini della costituzione delle classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, anche in deroga alle norme attualmente vigenti, prevedendo un numero contingentato di alunni per classe;

ad inserire stabilmente, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, un assistente tecnico nell'organico di diritto di ogni istituto comprensivo, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti;

ad aumentare l'organico degli insegnanti di sostegno per due anni scolastici consecutivi, in deroga ai contingenti ad oggi autorizzati.

G/1774/47/7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, VERDUCCI, NUGNES, FATTORI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premessi che:

gli strumenti di comunicazione a distanza in questo momento si rivelano un mezzo molto potente, non soltanto per mantenere il contatto con gli alunni e le loro famiglie, ma per consentire alla scuola di navigare in uno scenario pieno di incognite;

la modalità di didattica a distanza è oggi lo strumento principale non tanto per una «scuola a distanza» quanto per una scuola in emergenza, che si pone l'obiettivo di mantenere forti i rapporti e la comunicazione, contribuendo così alla crescita non solo degli alunni, ma anche di tutti coloro che si rapportano con essa.

considerato che,

molti studenti non sono riusciti a seguire tutte le attività predisposte dalle scuole, perché sprovvisti da computer, stampante tablet o una connessione che funzionasse e per tali motivazioni rischiano di disperdersi e demotivarsi;

impegna il Governo,

a reperire ulteriori fondi, oltre a quelli previsti nella normativa vigente, a favore degli studenti e dei docenti per supportare la connettività digitale

G/1774/48/7

ALESSANDRINI, PEPE, NISINI, RUFA, MARIN, SAPONARA, PITTONI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premesso che:

la situazione emergenziale e straordinaria che stiamo vivendo richiede di poter agevolare le procedure abilitative per le professioni di psicologo, farmacista e biologo;

la necessità del distanziamento sociale rende difficile l'organizzazione degli esami di Stato per il 2020;

le difficoltà e i sacrifici economici, derivanti dalla situazione emergenziale, rendono particolarmente oneroso il pagamento della tassa di iscrizione agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni ordinistiche. Si tratterebbe di versare di una somma fino ad un ammontare di 500 euro, in un momento di crisi economica come questo che graverebbe ulteriormente sui nuclei familiari;

in attesa di una riconsiderazione dei suddetti corsi di laurea che possa portare a valutare la possibilità di un intervento normativo di più ampio respiro, che tenga conto della possibilità di istituire tirocini professionalizzanti all'interno dei corsi stessi, senza dover sostenere necessariamente l'esame di Stato, così come è stato di recente stabilito per le professioni mediche dall'articolo 102, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (Cura-Italia),

impegna il Governo,

a prevedere, per l'anno 2020, l'abolizione dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante post-lauream ad opera delle Università.

G/1774/49/7

CONZATTI, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premesso che:

con nota n. 388 del 17 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione ha fornito indicazioni per la didattica a distanza, comprensive anche dei suggerimenti riguardanti l'apprendimento a distanza degli studenti diversamente abili;

all'interno della stessa nota viene sottolineata l'importanza fondamentale che assume il possesso da parte delle famiglie delle strumentalità necessarie a garantire l'apprendimento a distanza per gli studenti diversamente abili;

con successivo decreto del Ministro dell'istruzione è stato inoltre istituito un gruppo di lavoro con compiti di supporto alla gestione delle attività connesse con la pagina *web* denominata «L'Inclusione via web», realizzata appositamente per supportare le scuole durante questi mesi, nonché per mettere gratuitamente a disposizione piattaforme telematiche certificate per la didattica a distanza degli alunni diversamente abili,

considerato che:

l'emergenza epidemiologica ha messo a dura prova le scuole e il loro imprescindibile ruolo di istituzioni deputate alla formazione e alla crescita di alunni e studenti;

tra le questioni che il Governo dovrà affrontare nei prossimi mesi in cui, verosimilmente, le forme di didattica a distanza non saranno abbandonate, vi è anche quella relativa alla uniformità dei livelli di istruzione dal Nord al Sud del Paese e al potenziamento dell'inclusione degli alunni diversamente abili,

impegna il Governo:

a recepire, già nella prossima lettura del provvedimento in esame ovvero nel primo provvedimento utile, il contenuto della proposta emendativa 1.0.6 (testo 2), relativa all'impiego di una parte delle risorse destinate al finanziamento delle piattaforme per la didattica a distanza, per l'acquisto di comunicatori dinamici, allo scopo di implementare le forme di didattica a distanza attraverso la comunicazione aumentativa e alternativa per gli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio.

G/1774/50/7

GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

già con il decreto-legge cosiddetto «Cura Italia» sono state previste numerose misure volte al potenziamento degli strumenti atti a favorire la didattica a distanza, in vista della conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, con particolare riferimento alla possibilità, per gli studenti meno abbienti, di poter avere in comodato d'uso gratuito dalle istituzioni scolastiche i dispositivi digitali individuali necessari per seguire le lezioni online;

valutato che:

appare, in ogni caso, necessario compiere ogni sforzo possibile volto a permettere agli studenti che vivono in condizioni economiche disagiate di non rimanere indietro negli apprendimenti;

impegna il Governo:

ad intervenire al fine di garantire a tutti gli studenti il diritto all'istruzione attraverso le modalità previste per l'apprendimento a distanza, anche sostenendo misure volte ad aiutare le famiglie più bisognose attraverso un contributo alle spese per la connessione alla rete internet, in relazione alle mensilità nelle quali sia svolta o sia stata svolta la didattica a distanza.

G/1774/51/7

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 6 riduce a sedici mesi la durata del tirocinio professionale per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero che conseguiranno il titolo entro il 15 giugno 2020;

tenuto conto che:

nonostante la presente disposizione, i laureati di giurisprudenza della sessione straordinaria, nonché di quella precedente di marzo, non riusciranno comunque a terminare il praticantato in tempo utile per svolgere l'esame di stato nel 2021;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché la modifica introdotta dal presente decreto-legge non risulti inefficace, abbassando pertanto ulteriormente e in via straordinaria il periodo di tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nel periodo considerato.

G/1774/52/7

SBROLLINI, FARAONE, VONO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» (A.S. 1774),

premessi che:

l'emergenza epidemiologica in corso ha messo a dura prova la stabilità finanziaria delle scuole paritarie, anche a causa di ripetuti episodi di famiglie che hanno richiesto il rimborso parziale delle rette scolastiche a

seguito della sospensione dell'attività didattica, così come prevista dalle misure prese dal Governo per contrastare la diffusione dei contagi,

considerato che:

in occasione della stesura delle originarie bozze del cd. decreto rilancio, l'unico vero contributo che era inizialmente riconosciuto alle scuole paritarie riguardava quelle eroganti servizi per l'infanzia;

nella versione finale del decreto, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 19 maggio 2020, all'articolo 233 è sì contenuto un contributo anche alle scuole primarie e secondarie paritarie, ma tale contributo è erogato a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, risultando incomprensibile la disparità venutasi così a creare rispetto alle scuole statali, nei confronti delle quali i finanziamenti includerebbero anche il quinto ed ultimo anno di istruzione,

impegna il Governo:

a riconoscere alle scuole paritarie di ogni ordine e grado un contributo una tantum per il 2020, al fine di supportarne il servizio pubblico offerto e di sostenere tali istituzioni scolastiche a seguito delle criticità esposte in premessa che ne hanno minato la stabilità finanziaria durante il periodo di emergenza epidemiologica.

Art. 1.

1.12 (testo 3)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, VERDUCCI, FATTORI, NUGNES

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. I risparmi di spesa eventualmente realizzati nell'anno scolastico 2019/2020, in ragione della diversa composizione delle commissioni dell'esame

conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, sono versati alle entrate dello Stato, per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'invarianza di tutti i saldi della finanza pubblica, con la finalità del recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche. A tal fine, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato, al termine degli esami di Stato, l'effettivo ammontare dei risparmi di spesa, per consentirne il successivo versamento alle entrate».

1.6 (testo 2)

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, BARBARO, BORGONZONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. I risparmi di spesa eventualmente realizzati nell'anno scolastico 2019/2020, in ragione della diversa composizione delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, sono versati alle entrate dello Stato, per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'invarianza di tutti i saldi della finanza pubblica, con la finalità del recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche. A tal fine, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato, al termine degli esami di Stato, l'effettivo ammontare dei risparmi di spesa, per consentirne il successivo versamento alle entrate».

1.11 (testo 2)

CANGINI, ALDERISI, GIRO, MOLES, GALLONE, LONARDO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. I risparmi di spesa eventualmente realizzati nell'anno scolastico 2019/2020, in ragione della diversa composizione delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, sono versati alle entrate dello Stato, per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'invarianza di tutti i saldi della finanza pubblica, con la finalità del recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche. A tal fine, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato, al termine degli esami di Stato, l'effettivo ammontare dei risparmi di spesa, per consentirne il successivo versamento alle entrate».

1.16 (testo 2)

VERDUCCI, IORI, RAMPI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione;».

1.61 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, FATTORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il - curriculum è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione;».

1.23 (testo 3)

FARAONE, SBROLLINI, RUSSO

Al comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) Limitatamente all'a.s. 2019-2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19 i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del gruppo di lavoro per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valuta l'opportunità di consentire la reinscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'a.s. 2019-2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel Piano educativo individualizzato».

1.33 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «n. 62 del 2017» aggiungere le seguenti: «, comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;».

1.20 (testo 2)

CANGINI, MOLES

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «n. 62 del 2017» aggiungere le seguenti: «, comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;».

1.37 (testo 2)

CANGINI, MOLES

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «n. 62 del 2017» aggiungere le seguenti: «, comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;».

1.45 (testo 2)

IANNONE, ALDERISI, CANGINI, GIRO, MOLES, ALESSANDRINI, BARBARO, BORGONZONI, PITTONI, SAPONARA, RUFA, AUGUSSORI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», inserire le seguenti: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale».

1.49 (testo 2)

IANNONE, ALDERISI, CANGINI, GIRO, MOLES, ALESSANDRINI, BARBARO, BORGONZONI, PITTONI, SAPONARA, RUFA, AUGUSSORI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», inserire le seguenti: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

1.51 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «n. 62 del 2017» aggiungere le seguenti: «comunque tenendo conto, in quanto compatibili, per le studentesse e gli studenti con disabilità delle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».

1.40 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. È garantita la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 104 del 1992, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente».

1.70 (testo 2)

LA RELATRICE

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del pre-

detto esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».

1.71 (testo 2)

IORI, VERDUCCI, RAMPI, Assuntela MESSINA

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».

1.67 (testo 2)

SBROLLINI

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente

tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».

1.72 (testo 3)

FARAONE, SBROLLINI, RUSSO

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare con quello degli altri alunni inseriti nelle classi di titolarità del medesimo insegnante di sostegno, anche nel rispetto degli orari di servizio del docente specializzato e delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.16 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, FATTORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

1. L'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:

1. Articolo 121. 1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative.

2. È stanziata la somma di euro 6.400.000,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.

3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 2.**2.0.7 (testo 2)**

VERDUCCI, IORI, RAMPI, ASSUNTELA MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Misure urgenti in materia di docenti specializzati sul sostegno)*

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili all'esito delle procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1999, n. 297, al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno inseriti nelle graduatorie provinciali di cui all'art.1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale non selettiva di natura didattico-metodologica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto su posti di sostegno presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

5. La procedura regionale è integrata ogni due anni a seguito di una nuova procedura bandita ai sensi del comma 1, cui possono partecipare i

docenti di cui al comma 2, non inseriti nelle predette graduatorie di merito regionali.».

2.0.8 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

"Articolo 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro

dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.».

Art. 6.

6.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro».

6.7 (testo 3)

CAMPARI, PITTONI, ALESSANDRINI, BARBARO, BORGONZONI, SAPONARA, PEPE, NISINI, RUFA, MARIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I 150 crediti da acquisire, per l'anno 2020, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione del-

l'emergenza da Covid-19,abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale».

Art. 7.

7.11 (testo 2)

Russo

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7.

(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di

piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».

7.0.26 (testo 3)

FARAONE, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il termine minimo di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. La stipula del contratto è sottoposta a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Ove sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, il Commissario convoca la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la presenza necessaria del Presidente della Regione territorialmente competente o di suo delegato. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta per la realizzazione dell'intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il procedimento è sospeso fino ad un massimo di sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli accertamenti, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

5. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

6. I Commissari straordinari:

a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;

e) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, esercitano poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è stato nominato».
